

Autorizzazione alla divulgazione di dati all'IRS e alla banca depositaria statunitense della Banca*

N. di cliente (n. CIF) in Svizzera

Cliente

Cognome, nome / Ditta

(di seguito denominato *Cliente*)

Il cliente prende atto che Credit Suisse (Svizzera) SA, una Banca costituita ai sensi del diritto svizzero (di seguito denominata *Banca*), è e sarà soggetta a diverse norme e convenzioni fiscali statunitensi, p.es., ai sensi della normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e del Qualified Intermediary Agreement siglato tra la Banca e l'Internal Revenue Service (di seguito denominato *IRS*) degli Stati Uniti, che prevede che la Banca fornisca determinate informazioni all'IRS, sia direttamente sia, in relazione ad investimenti in titoli statunitensi, attraverso la banca depositaria statunitense della Banca.

La preghiamo di leggere attentamente quanto di seguito riportato e di apporre la sua firma in calce al presente documento al fine di confermare il suo assenso alle seguenti condizioni:

1. Con la presente il cliente autorizza la Banca a fornire all'IRS e alla banca depositaria statunitense della Banca, ove richiesto, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusa (ma non limitata a) la trasmissione elettronica di dati, tutte le informazioni relative alla relazione bancaria summenzionata (di seguito denominata *relazione*), inclusi (ma non limitati a) nome e indirizzo del cliente, informazioni sul diritto economico, una copia su file di un qualsiasi modulo IRS W-9 «Request for Taxpayer Identification Number and Certification» (Richiesta di codice fiscale e certificazione del contribuente) e/o alcuni o tutti i dati contenuti nel modulo IRS W-9, estratti conto, entità dei beni patrimoniali detenuti presso la Banca, ammontare degli utili e dei ricavi e qualsiasi altra informazione riguardante la relazione che potrebbe essere richiesta o necessaria all'IRS (denominati collettivamente *dati*). Il cliente prende atto che l'IRS e la banca depositaria statunitense della Banca, ove richiesto, sono autorizzati a condividere ulteriormente i dati con terze parti situati in qualsiasi luogo e da essi ritenuti appropriati, esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in connessione alla divulgazione dei dati all'IRS e alla banca depositaria della Banca e si assume la responsabilità di tutte le conseguenze e degli eventuali danni che possono derivare in qualsiasi momento a causa dell'utilizzo dei dati da parte di tali terze parti.
2. Con la presente autorizzazione, il cliente rinuncia espressamente a qualsiasi tutela o diritto previsto dalle leggi svizzere sulla riservatezza banca-cliente e sulla protezione dei dati nei limiti necessari per la comunicazione di qualsiasi dato in virtù della presente. Inoltre, il cliente accetta e riconosce che qualsiasi dato divulgato dalla Banca ai sensi della presente autorizzazione all'IRS e alla banca depositaria statunitense della Banca, ove richiesto, sarà soggetto a leggi estere, comprese (ma non limitate a) le leggi statunitensi, e non saranno applicabili le leggi svizzere. Le leggi e normative estere possono basarsi su principi di riservatezza banca-cliente e/o di protezione dei dati diversi dalle leggi svizzere. È espressamente stabilito che la presente autorizzazione non si estingue in caso di perdita della capacità civile, di fallimento, di dichiarazione di scomparsa o di decesso del cliente, ma rimane in vigore a tutti gli effetti (art. 35 del Codice svizzero delle obbligazioni).
3. Il cliente accetta e riconosce che questa autorizzazione rappresenta una condizione preliminare affinché la relazione venga aperta e/o gestita dalla Banca.
4. Le disposizioni in materia di scelta del diritto applicabile e competenza giudiziaria indicate nelle condizioni generali della Banca trovano applicazione anche per la presente autorizzazione.

Luogo e data

Firma/e del Cliente

X

* Nota: Le informazioni vengono trasmesse alla banca depositaria statunitense della Banca unicamente in caso di investimenti in titoli statunitensi.

Viene compilato dalla Banca

09251

N. cliente (CIF)

Firma e timbro del Relationship Manager



Titolari di conti statunitensi

Berna, il 20 marzo 2015

Lettera d'informazione in allegato alla dichiarazione di consenso dei prestatori di servizi finanziari svizzeri partecipanti relativa all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Gentili Signore, egregi Signori,

Nell'ambito della messa in opera dell'accordo FATCA, il Suo prestatore di servizi finanziari è tenuto a comunicare certe informazioni alle autorità fiscali statunitensi (IRS), specialmente riguardanti i conti americani.

In questo contesto, il Suo prestatore di servizi finanziari Le ha inviato una dichiarazione di consenso alla comunicazione dei Suoi dati alle autorità fiscali statunitensi IRS secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera (b) dell'accordo FATCA.

Riconsegnando al Suo prestatore di servizi finanziari il modulo debitamente firmato autorizza quest'ultima a comunicare i Suoi dati all'IRS. Questo consenso è irrevocabile durante l'anno civile in corso, e sarà automaticamente prolungato per l'anno seguente, salvo revoca espressa.

Se entro la data indicata il prestatore di servizi finanziari non riceve la suddetta dichiarazione, o se non Le trasmette il Suo numero US-TIN entro il medesimo termine, il Suo conto verrà considerato come "Non Consenting U.S. Account" (conto senza dichiarazione di consenso), a meno che Lei trasmette all'prestatore di servizi finanziari, in conformità all'allegato I, capoverso II.B.4 dell'accordo FATCA, elementi di prova che contraddicono gli indizi US. In tal caso, il prestatore di servizi finanziari dovrà comunicare all'IRS, fino alla fine gennaio del anno seguente, la quantità e l'importo totale degli averi di tutti i "Non-Consenting U.S. Accounts" da lei detenuti, senza rivelare l'identità dei titolari di questi conti.

In base a queste informazioni aggregate e secondo l'articolo 5 dell'accordo FATCA, l'IRS avrà la possibilità di chiedere alla Svizzera la consegna di informazioni riguardanti i citati "Non-Consenting U.S. Accounts" tramite una richiesta di assistenza amministrativa sotto forma di una richiesta collettiva, conformemente all'articolo 26 della Convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America nella versione del 23 settembre 2009. Tuttavia, una tale richiesta potrà solamente essere deposta dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

Qui di seguito la informiamo circa la procedura prevista dall'articolo 12 della Legge federale del 27 settembre 2013 sull'attuazione dell'accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (Legge FATCA) per le richieste collettive:

Il ricevimento della richiesta collettiva verrà pubblicato simultaneamente nel Foglio federale svizzero e sul nostro sito internet www.estv.admin.ch. Contemporaneamente a questa pubblicazione, pregheremo il prestatore di servizi finanziari di fornirci i documenti relativi a tutti i "Non-Consenting U.S. Accounts". In qualsiasi momento avrà la possibilità di richiedere al Suo prestatore di servizi finanziari una copia dei dati sulla base dei quali sarà stata decisa la Sua qualifica di "US-Person" e contestare quest'ultima. Sulla base di questo preavviso avrà la possibilità di **inoltrare, entro il termine, la Sua presa di posizione rispetto alla prevista consegna dei Suoi dati** bancari all'IRS. La nostra decisione finale terrà conto della Sua eventuale presa di posizione, e verrà emessa circa due o tre mesi dopo la ricezione della richiesta collettiva.

Il dispositivo delle nostre decisioni finali verrà pubblicato in modo anonimo sul Foglio federale svizzero e sul nostro sito internet. In questo modo, le persone coinvolte dalla decisione avranno la possibilità di chiedere informazioni rispetto a quest'ultima presso l'AFC.

Tutte le decisioni finali potranno essere impugnate **entro 30 giorni** dalla pubblicazione nel Foglio federale svizzero con un ricorso soggetto a spese presso il Tribunale Amministrativo Federale (TAF). In tale caso ci dovrà inoltrare contemporaneamente una copia del Suo ricorso.

Qualora il ricorso ci sembrasse giustificato, procederemo ad un riesame della decisione finale e i dati non saranno trasmessi. Se invece il ricorso a nostro avviso non fosse giustificato, presenteremo immediatamente al TAF la nostra richiesta di rigetto. Spetterà a quest'ultimo decidere in merito alla concessione di assistenza amministrativa e alla consegna dei dati dei clienti e dei conti all'IRS. La decisione del TAF sarà definitiva.

Per ulteriori informazioni riguardanti questa procedura, La preghiamo di contattare direttamente l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, Eigerstrasse 65, CH-3003 Berna, o sei@estv.admin.ch.

Distinti saluti

Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale



Alexandre Dumas
Responsabile SEI